



Titolo

Processo sportivo in genere – responsabilità del presidente della società – posizione di garanzia

Descrizione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 2 del Codice di giustizia sportiva, un Presidente di associazione/società sportiva è tenuto a prevenire la violazione dei regolamenti e dei principi federali da parte degli affiliati alla propria compagine dovendosi dunque impegnare a conoscere le condizioni soggettive dei partecipanti alle attività del gruppo sportivo e dei collaboratori dello stesso, in tal modo assumendo una posizione di garanzia nel senso che è lui che naturalmente deve garantire agli organismi di controllo la regolarità della condizione e delle condotte dei partecipanti all'associazione/società presieduta e non il contrario.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0017/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

art. 4 CGS; art. 2 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0017 CFA del 9 agosto 2024 (PF-Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi)